

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Introduzione dell'articolo 293- <i>bis</i> del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	23
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	24
Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	24
Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	24
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	27
Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità. Nuovo testo C. 3653 (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	24
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. Atto n. 432 (Rilievi alle Commissioni II e IX) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	25
AVVERTENZA .....	26

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Introduzione dell'articolo 293-*bis* del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.**

**C. 3343-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 6.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che l'Assemblea, in data 12 settembre 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 6 degli emendamenti che, rispetto alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 5, che la Commissione bilancio ha già esaminato nella seduta del 25 luglio 2017, contiene le ulteriori proposte emendative Gasparini 1.50, Gasparini 1.51 (identico all'emendamento Ferraresi 1.27, contenuto nel fascicolo n. 5) e Ferrari 1.52 e 1.53. In pari

data è stato inoltre trasmesso l'emendamento 1.70 della Commissione.

Poiché ritiene che le proposte emendative sopra menzionate non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle medesime un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali.**

**C. 3960-A, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 2.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, avverte che, in data 25 luglio 2017, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che rispetto al precedente fascicolo n. 1 – sul quale la Commissione bilancio ha già espresso parere di nulla osta nella seduta dello scorso 18 luglio – contiene la sola proposta emendativa Abrignani 2.109.

Al riguardo, poiché la citata proposta emendativa, che interviene in materia di norme statutarie delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulla predetta proposta emendativa, non già ricompresa nel fascicolo n. 1, un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.**

**Testo unificato C. 104 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2017.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che la relazione tecnica è ancora in corso di predisposizione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme in materia di domini collettivi.**

**C. 4522, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 agosto 2017.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica di passaggio ancora non positivamente verificata *(vedi allegato)*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.**

**Nuovo testo C. 3653.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, rileva preliminarmente che le norme prevedono l'attribuzione della denominazione di città di identità ai comuni nei quali ricadono i luoghi di produzione del patrimonio eno-gastronomico italiano, nonché della cultura rurale tipica italiana (comma 1) e che, a tal fine, si dispone l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità agroalimentari (comma 2). Ricorda che i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali, nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui sopra sono disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 3). Segnala, infine, che è presente una clausola di invarianza finanziaria per cui all'istituzione e alla tenuta del Registro si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4). Fa presente che il testo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare nel presupposto che il Ministero competente possa provvedere all'istituzione e alla tenuta del previsto registro nell'ambito delle risorse disponibili. In proposito andrebbero acquisiti elementi di valutazione e di conferma.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU  
ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE.**

**Atto n. 432.**

(Rilievi alle Commissioni II e IX).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea per il 2014), è finalizzato a dare attuazione all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, che impone agli stati membri di stabilire e applicare le sanzioni per la violazione del regolamento stesso e delle relative norme di attuazione. Fa presente che l'articolo 3 della legge n. 114 del 2015 conferisce delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di disposizioni europee sprovviste di sanzioni e vigenti al momento di entrata in vigore della legge di delegazione europea. Rileva che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che non attribuisce effetti finanziari al provvedimento in esame.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che dalla relazione tecnica si evince che la destinazione delle entrate da sanzioni a finalità di spesa non determina il venir meno di somme già scontate in bilancio. Al riguardo ritiene utile una conferma.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma che la destinazione delle entrate da sanzioni a finalità di spesa non determina il venir meno di somme già scontate in bilancio.

Antonio MISIANI (PD) preannuncia il suo voto favorevole.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (atto n. 432);

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

*Modifica dell'articolo 403 del codice civile in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.  
Nuovo testo C. 4299.*

ALLEGATO

**Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvato dal Senato.****DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL  
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

11 Set 2017 19:25:47

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00647614406

1/4



Prot. n. 160978/2017  
Entrata prot. n. 0159886/2017  
Allegati: 1

Roma, 11 SET. 2017

All'Ufficio legislativo Economia  
S E D E

e, p.c.:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
S E D EAll'Ufficio legislativo Finanze  
S E D E

OGGETTO: A.C. n. 4522 – Proposta di legge recante “Norme in materia di domini collettivi”.  
Relazione tecnica di passaggio.

Con riferimento alla proposta di legge indicata in oggetto, è pervenuta, per le pertinenti valutazioni, unitamente a vario carteggio tra cui la nota del Ministero della Giustizia prot. n. 32119 del 2 agosto 2017, la relazione tecnica-RT aggiornata in base al testo approvato in prima lettura, con alcune modifiche, dal Senato della Repubblica e passato all'esame della Camera dei Deputati.

Al riguardo, esaminata la suddetta RT alla luce del quadro normativo di riferimento, per gli aspetti di competenza, si rileva che, segnatamente all'articolo 1, comma 2 come emendato dal Senato, la RT si limita, in sostanza, ad illustrare come la concreta finalità della norma sia “riconoscere la proprietà di tali comunità di abitanti come proprietà costituzionalmente riconosciuta e garantita agli stessi livelli della proprietà pubblica e privata”, per il qual fine “viene attribuita ai domini collettivi la personalità giuridica di diritto privato e l'autonomia statutaria”, e riconduce l'assenza di riflessi negativi a carico della finanza pubblica alla conservazione, nonostante l'intervenuta modificazione dell'assetto organizzativo-gestionale, del preesistente regime giuridico (inalienabilità, inusucapibilità, inespropriabilità e immutabilità della loro destinazione agro-silvo-pastorale) dei beni collettivi in argomento.

Ciò posto, nel rinviare al parere n. 155485 del 31 luglio 2017 in merito alla sostanziale assenza di riflessi finanziari “nuovi” per la finanza pubblica in relazione ai beni interessati dalla gestione dei domini collettivi, va evidenziato come resta non del tutto chiarito il profilo di siffatti enti gestori, circostanza pure adombrata nel dossier n. 567 del 26 luglio 2017, in relazione al quale si è preso atto – condividendone, quindi, il fondamento – delle richieste di chiarimenti avanzate in eDM

11 Set 2017 19:25:47

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00647614406

2/4


proposito.

La collocazione dei menzionati enti nell'ambito del perimetro pubblico appare determinante quanto all'individuazione di possibili effetti onerosi. Invero, per un verso, nel testo approvato dal Senato, detti enti sono qualificati di "*diritto privato*" (articolo 1, comma 2), ma, per altro verso, possono svolgere funzioni riconducibili agli enti locali (articolo 3, comma 7) e, recentemente, sono stati ricompresi, salvo talune eccezioni, nella disciplina della "*scissione dei pagamenti*", applicabile, massimamente, ad amministrazioni pubbliche (articolo 17-*ter*, comma 1-*quinqies*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

In virtù di quanto sopra, considerato pure che nella RT non emergono elementi idonei a scongiurare riflessi onerosi derivanti dal tratteggiato profilo soggettivo, la RT non può essere verificata positivamente.

In altri termini, si reputa necessario che la RT attesti che il funzionamento degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico in argomento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Ragioniere Generale dello Stato



**RELAZIONE TECNICA**  
**(ai sensi dell'art. 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)**

Il disegno di legge persegue la finalità del riconoscimento dei domini collettivi intesi come soggetti neo-istituzionali, in quanto ad essi compete l'amministrazione, sia in senso oggettivo che soggettivo, del patrimonio civico. Inoltre, in quanto enti gestori delle terre di collettivo godimento, rientrano a pieno titolo nell'imprenditoria locale cui competono le responsabilità di tutela e di valorizzazione dell'insieme di risorse naturali ed antropiche presenti nel demanio civico.

All'**articolo 1**, la disposizione di cui al **comma 1** è volta a riconoscere i domini collettivi, comunque denominati, quali ordinamenti giuridici primari di comunità originarie, soggetti alla Costituzione e dotati di capacità di autonormazione e di gestione dei beni di proprietà collettiva e/o gravati da diritti di uso civico. La norma ha carattere meramente definitorio e ordinamentale, pertanto non presenta profili finanziari.

La disposizione di cui al **comma 2 (articolo 1)** è volta a riconoscere la proprietà di tali comunità di abitanti come proprietà costituzionalmente riconosciuta e garantita agli stessi livelli della proprietà pubblica e privata. Nell'ottica prospettata, pertanto, viene attribuita ai domini collettivi la personalità giuridica di diritto privato e l'autonomia statutaria. La predetta qualificazione giuridica e la potestà gestionale sui beni collettivi, senza più il vincolo di controllo da parte degli enti locali in base alla legge 142/1990 che rimane previsto in via residuale, ai sensi del comma 4 del successivo articolo 2, concorrono a realizzare la funzione dei domini collettivi di tutela e di valorizzazione delle risorse costituenti il patrimonio o demanio civico. Tuttavia, la permanenza del regime giuridico di inalienabilità, indivisibilità, inusufruttibilità e di perpetua destinazione agro-silvo-pastorale dei beni in questione, come disposto dal comma 3 del successivo articolo 3, assicura che, nonostante l'intervenuta modificazione dell'assetto organizzativo-gestionale, non derivino riflessi negativi a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2**, comma **1**, ha carattere di norma di principio, pertanto non presenta profili finanziari.

I successivi commi **2**, **3** e **5** presentano natura ordinamentale e definitoria, chiarendo l'ambito di applicazione del disegno di legge, perciò risultano anch'essi privi di effetti finanziari.

Per quanto concerne il comma **4**, che assegna ai domini collettivi la potestà gestionale sui beni da loro amministrati con la finalità di ottenere il maggior interesse dall'utilizzo dei medesimi beni, si rinvia a quanto rappresentato con riferimento al comma 2 dell'articolo 1.

Le disposizioni contenute nell'**articolo 3** presentano carattere ordinamentale, pertanto sono prive di effetti sulla finanza pubblica; in ogni caso, il riconoscimento formale dei cosiddetti domini collettivi quali soggetti neo istituzionali non determina un ampliamento degli immobili rientranti nell'esenzione IMU, prevista dall'articolo 1, comma 13, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per i terreni agricoli ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile; infatti, i terreni individuati dalla norma citata sono già riconducibili ai domini collettivi, definiti anche terre collettive.

Si fa presente, infine, che qualora dall'applicazione dell'impianto normativo del presente disegno di legge dovessero insorgere controversie di natura giudiziaria, queste potranno essere demandate alla giurisdizione per materia dei commissariati agli usi civici - competenti ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 - o al giudice ordinario competente per territorio. A tali attività si potrà adeguatamente far fronte con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.